

DELIBERA N. 255/11/CONS

CLASSIFICAZIONE DEI DECODIFICATORI PER LA RICEZIONE DEI PROGRAMMI TELEVISIVI IN TECNICA DIGITALE

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 5 maggio 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" ed, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lett. a), n. 4, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, con il quale sono state recepite la direttiva 2002/19 CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 (“direttiva accesso”), la direttiva 2002/20/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 (“direttiva autorizzazioni”), la direttiva 2002/21/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 (“direttiva quadro”) e la direttiva 2002/22/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 (“direttiva servizio universale”);

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 29 marzo 2010, recante “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”;

VISTA la delibera n. 216/00/CONS del 5 aprile 2000, recante “*Determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 aprile 2000, n. 94, come integrata dalla delibera n. 155/09/CONS del 31 marzo 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 maggio 2009, n.11 e, da ultimo, dalla delibera n. 629/10/CONS del 9 dicembre 2010;

VISTA la delibera n. 662/06/CONS del 15 novembre 2006 recante “Costituzione di un tavolo permanente di confronto con le associazioni rappresentative dei consumatori”;

VISTA la delibera n. 383/08/CONS del 2 luglio 2008 di approvazione del protocollo d'intesa tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti”;

CONSIDERATA l'attuale evoluzione delle piattaforme televisive digitali terrestri, satellitari e via cavo, in chiaro e a pagamento, e la commercializzazione sul mercato di una molteplicità di apparati per la ricezione di programmi televisivi digitali che utilizzano differenti standard;

VISTE le segnalazioni delle associazioni dei consumatori che hanno manifestato lo stato d'incertezza da parte degli utenti nell'acquisto e la difficoltà di utilizzo degli apparati per la ricezione dei programmi televisivi trasmessi in tecnica digitale, alla luce della rapida evoluzione delle piattaforme digitali e dei sistemi di accesso condizionato adottati dagli operatori

CONSIDERATO che, con la delibera n. 523/09/CONS del 14 settembre 2009, è stata avviata un'istruttoria finalizzata, tra l'altro, a pervenire, sentite le Associazioni dei consumatori, alla messa a punto di un sistema di classificazione dei decoder presenti sul mercato nazionale per fornire ai consumatori un ulteriore strumento di conoscenza che consenta una maggior consapevolezza nell'acquisto e nell'utilizzo di tali apparati;

CONSIDERATO che, in conformità al quadro normativo esistente, è stata avviata, sentite le associazioni dei consumatori nel tavolo permanente di cui alla delibera n. 662/06/CONS, una consultazione pubblica per l'introduzione di un sistema di classificazione degli apparati riceventi relativi a tutte le piattaforme trasmissive con la finalità di fornire agli utenti un utile ed ulteriore strumento orientativo per individuare la tipologia di decoder più adatta alle proprie esigenze, approvata con delibera n.630/10/CONS pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 21 del 27 gennaio 2011 ;

VISTI gli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 630/10/CONS sull'adozione di uno schema di classificazione dei decodificatori per la ricezione dei programmi televisivi in tecnica digitale;

RITENUTO che, all'esito della consultazione, sia da confermare la necessità della classificazione secondo sei differenti classi di appartenenza, individuate tenendo conto della quantità e qualità delle caratteristiche tecniche dei decodificatori presenti ad oggi sul mercato, così come riportato in allegato al presente provvedimento;

CONSIDERATA la necessità di istituire, con separato provvedimento della Direzione tutela dei consumatori, un tavolo tecnico, coordinato dall'Autorità, cui partecipano i rappresentanti dei costruttori e dei distributori di decodificatori, degli operatori che forniscono servizi televisivi, nonché delle associazioni dei consumatori, al fine di approfondire le tematiche tecniche connesse alla creazione, sviluppo,

manutenzione e diffusione ai consumatori del database dei decodificatori e, in base all'innovazione tecnologica, di proporre eventuali aggiornamenti della classificazione per renderla costantemente coerente con le esigenze dell'utenza;

CONSIDERATA la necessità di individuare, inoltre, un soggetto competente ed indipendente che supporti operativamente l'Autorità nella realizzazione degli obiettivi definiti dalla presente delibera, in particolare nella suddivisione tra le sei classi di tutti i decodificatori diffusi sul mercato, attraverso l'utilizzo di un data base organizzato secondo la classificazione oggetto del presente provvedimento;

RITENUTO opportuno che il soggetto in parola sia individuato con successivo provvedimento, previa valutazione della disponibilità di soluzioni già contemplate da accordi e convenzioni previste da leggi;

CONSIDERATA la necessità di diffondere presso i consumatori la conoscenza della classificazione in parola anche attraverso uno specifico progetto a cura della Direzione tutela dei consumatori, che preveda il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori sulla base del Protocollo di Intesa tra l'Autorità e il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU);

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DELIBERA

Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

- a) “decodificatore”: apparecchiatura per la ricezione di segnali numerici televisivi e sonori e per dati, in chiaro o codificati, diffusi via cavo, rete IP, via satellite o mediante sistemi radio terrestri, integrata o meno nell'apparecchio televisivo;
- b) “piattaforma IPTV”: una piattaforma tecnologica digitale i cui contenuti/servizi sono veicolati attraverso banda larga su una rete IP chiusa e gestita dal fornitore ovvero con velocità e livelli di qualità del servizio predefiniti dal gestore;
- c) “piattaforma Web TV”: una piattaforma tecnologica digitale che consente la fruizione di contenuti audio e video che sono veicolati attraverso una rete IP aperta e non gestita direttamente dal fornitore di contenuti;
- d) “piattaforma digitale satellitare”: una piattaforma tecnologica digitale che permette la diffusione via satellite in tecnica digitale di programmi televisivi, ivi inclusi quelli ad accesso condizionato;

- e) “piattaforma digitale terrestre”: un piattaforma tecnologica digitale che permette la diffusione via etere attraverso frequenze terrestri in tecnica digitale di programmi televisivi, ivi inclusi quelli ad accesso condizionato;
- f) “operatore”: un’impresa, autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazione o una risorsa correlata e che permette la fruizione di contenuti audio e video veicolati attraverso una delle piattaforme indicate ai punti precedenti e fruibili attraverso l’utilizzo di un decodificatore;
- g) “costruttore”: l’impresa che immette nel mercato apparecchi decodificatori di cui alla lettera a)
- h) “soggetto indipendente”: soggetto indipendente dai costruttori di decodificatori, dagli operatori di comunicazioni elettroniche, inclusi gli operatori di servizi televisivi e da altre piattaforme di classificazione che, su incarico dell’Autorità, implementa il data base dei decodificatori disponibili sul mercato, secondo la classificazione definita dall’Autorità.

Articolo 2

(Schema di classificazione dei decodificatori per la ricezione dei programmi televisivi in tecnica digitale)

1. E’ approvato lo schema di classificazione dei decodificatori per la ricezione dei programmi televisivi in tecnica digitale, di cui all’allegato A alla presente delibera, che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera.
2. La Direzione tutela dei consumatori, sentito il tavolo tecnico di cui all’articolo 3, propone al Consiglio, considerata l’innovazione tecnologica dei decodificatori disponibili sul mercato nazionale, l’aggiornamento della classificazione di cui al comma 1, per renderla costantemente coerente con le esigenze dell’utenza.

Articolo 3

(Attuazione dello schema di classificazione)

1. Con provvedimento della Direzione tutela dei consumatori, è istituito un tavolo tecnico, coordinato dall’Autorità, cui partecipano, oltre al soggetto indipendente di cui all’articolo 5, i rappresentanti dei costruttori e dei distributori dei decodificatori, degli operatori che forniscono servizi televisivi, nonché delle associazioni dei consumatori.
2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 coadiuva l’Autorità nella creazione, sviluppo e manutenzione del database dei decodificatori e, in base all’innovazione tecnologica, propone eventuali aggiornamenti della classificazione per renderla costantemente coerente con le esigenze dell’utenza.

3. Per provvedere alla classificazione dei decodificatori presenti sul mercato nazionale l'Autorità si avvale della collaborazione di un soggetto indipendente di cui all'articolo 5.

4. La classificazione di cui al comma 3 è resa disponibile all'utenza entro 180 giorni dall'individuazione del soggetto indipendente mediante un apposito database recante il logo esclusivo dell'Autorità accessibile dalla pagina web <http://www.agcom.it/decoder/>. Sono inclusi nel suddetto database tutti gli apparecchi decodificatori disponibili al pubblico sul territorio nazionale, inseriti in base alle rispettive qualità tecniche in una delle classi previste. Tale database è consultabile dall'utenza mediante modalità automatiche di verifica delle caratteristiche e della classe di appartenenza di ciascun modello di decodificatore.

Articolo 4 (Diffusione al pubblico della classificazione)

1. La Direzione tutela dei consumatori, sentito il tavolo tecnico di cui all'articolo 3, definisce le modalità di diffusione al pubblico dello schema di classificazione, valutando l'eventuale predisposizione di uno specifico progetto con le associazioni dei consumatori, nell'ambito del Protocollo di Intesa tra l'Autorità e il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU).

2. I costruttori, gli operatori e le catene di distribuzione commerciale hanno facoltà di utilizzare il logo dell'Autorità, di cui all'allegato B, comprensivo dell'indicazione del numero della classe di riferimento dello specifico apparecchio in distribuzione commerciale, come riportato nell'allegato A, apponendolo sugli involucri, sugli apparecchi e sugli scaffali esposti al pubblico al fine di fornire alla clientela e all'utenza interessata indicazioni sul livello qualitativo dell'apparecchio proposto.

Articolo 5 (Soggetto indipendente)

1. Il soggetto indipendente opera in base agli indirizzi formulati dall'Autorità, con la supervisione ed il coordinamento da parte della Direzione Tutela dei Consumatori, ed è individuato con successivo provvedimento da adottarsi entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente delibera.

Articolo 6 (Disposizioni finali)

1. La presente delibera è pubblicata integralmente sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 5 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola